



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 24-25 marzo 2012 - Decima giornata ritorno

Atalanta-Bologna 2-0  
Cesena-Parma 2-2  
Chievo Verona-Siena 1-1  
Genoa-Fiorentina 2-2  
Juventus-Internazionale 2-0  
Lazio-Cagliari 1-0  
Milan-Roma 2-1  
Napoli-Catania 2-2  
Novara-Lecce 0-0  
Palermo-Udinese 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 marzo 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 102

190/535

## **1) SERIE A TIM**

### **Gare del 24-25 marzo 2012 - Decima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **Gara Soc. NOVARA – Soc. LECCE**

*Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (*fax* delle ore 12.13 del 26 marzo 2012) *ex art.* 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al 19° minuto del secondo tempo, dal calciatore **Andrea Caracciolo** (Soc. **Novara**) nei confronti del calciatore **Andrea Esposito** (Soc. **Lecce**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione dell'esecuzione di un calcio d'angolo, nell'area di rigore leccese affollata da calciatori di entrambe le squadre, il calciatore Caracciolo veniva a stretto contatto con il calciatore giallorosso, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato nei confronti dell'attaccante novarese in quanto il Direttore di gara, come precisato su richiesta di questo ufficio (e-mail delle ore 14.55 del 26 marzo 2012) aveva valutato il suo comportamento come un'irrilevante "spinta al petto".

Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende inammissibile *ex art.* 35 - 1.3., CGS, la segnalazione del Procuratore federale.

*P.Q.M.*

delibera di non adottare alcun provvedimento in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa il comportamento del calciatore **Andrea Caracciolo** (Soc. **Novara**).

\* \* \* \* \*

#### **Gara Soc. GENOA – Soc. FIORENTINA**

*Il Giudice Sportivo,*

rilevato che i sostenitori della Soc. Genoa hanno turbato l'iniziale minuto di raccoglimento in memoria di un militare italiano caduto nell'adempimento del proprio dovere con grida e cori ingiuriosi;

considerato che altri sostenitori, numericamente prevalenti, hanno immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale deprecabile comportamento;

ricorrendo con efficacia esimente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) e d) CGS;

### **dichiara**

la Soc. Genoa non sanzionabile per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12, n. 3 CGS.

#### **a) SOCIETA'**

##### ***Il Giudice Sportivo***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta-Cesena-Genoa-Lazio-Milan-Napoli-Palermo-Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di €25.000,00 con diffida : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale, recidiva specifica reiterata; per avere inoltre turbato l'iniziale minuto di raccoglimento intonando cori ingiuriosi contro la tifoseria avversaria; per avere altresì, prima della gara, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €20.000,00 con diffida : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; recidiva specifica reiterata; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere, nel corso del secondo tempo, omesso di impedire l'ingresso e la permanenza di persona non autorizzata nel recinto di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **NOVARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato al Quarto Ufficiale cori ingiuriosi.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**PEREZ AGUADO Diego Fernando** (Bologna): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ASTORI Davide** (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DIAKHITE Modibo** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**EKSTRAND Lars** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ESPOSITO Andrea** (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**HEINZE Gabriel Ivan** (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**MESBAH Djamel** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MUDINGAYI Gaby** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MUNTARI Sulley Ali** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**RAGGI Andrea** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**RIGONI Marco** (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SAMMARCO Paolo** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### AMMONIZIONE

#### QUINTA SANZIONE

**DIAMANTI Alessandro** (Bologna)

**GALLOPPA Daniele** (Parma)

**PINILLA FERRERA Mauricio** (Cagliari)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**CIGARINI Luca** (Atalanta)

#### AMMONIZIONE

#### NONA SANZIONE

**BEHRAMI Valon** (Fiorentina)

**PORCARI Filippo** (Novara)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**GAZZI Alessandro** (Siena)

**GIACOMAZZI Guillermo** (Lecce)

**PALETTA Gabriel** (Parma)

#### SESTA SANZIONE

**GAMBERINI Alessandro** (Fiorentina)

**MIGLIACCIO Giulio** (Palermo)

**PULZETTI Nico** (Bologna)

#### QUINTA SANZIONE

**DZEMAILI Blerim** (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ANDERSON DA SILVA Miguel** (Cagliari)  
**IBRAHIMOVIC Zlatan** (Milan)  
**MORAS Evangelos** (Cesena)  
**OSVALDO Pablo** (Roma)  
**SANTACROCE Fabiano** (Parma)

SECONDA SANZIONE

**BERTOLACCI Andrea** (Lecce)  
**BLASI Manuele** (Lecce)  
**DE CEGLIE Paolo** (Juventus)  
**FREY Nicolas Sebastien** (Chievo Verona)  
**NAGATOMO Yuto** (Internazionale)  
**PASQUAL Manuel** (Fiorentina)  
**PESCE Simone** (Novara)  
**POLI Andrea** (Internazionale)  
**VERGASSOLA Simone** (Siena)

PRIMA SANZIONE

**DOKOVIC Damjan** (Cesena)  
**GIORGI Luigi** (Siena)  
**KONKO Abdoulay** (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**LEGROTTagLIE Nicola** (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BARRIENTOS Pablo Cesar** (Catania)  
**ILICIC Josip** (Palermo)  
**RICCHIUTI Adrian** (Catania)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**BORUC Artur** (Fiorentina)  
**EKDAL Albin** (Cagliari)  
**MOSCARDELLI Davide** (Chievo Verona)

c) **ALLENATORI**

**AMMONIZIONE**

**BERETTA Mario** (Cesena): per avere, al 45° del secondo tempo, abbandonato l'area tecnica allontanandosi di circa dieci metri.

d) **DIRIGENTI**

**AMMONIZIONE**

**MARIN Maurizio** (Cesena): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MARZO 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*